




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assicurazione auto: quando copre?

Autore: Redazione | 10/06/2018



Incidente stradale: cosa si considera con il termine “circolazione” e “veicolo” ai fini della garanzia della rc auto.

Hai urtato contro un'auto parcheggiata o in sosta momentanea. Oppure si tratta di un camion della spazzatura fermo per i normali “prelievi” dai cassonetti dell'immondizia; di un veicolo di trasporto merci e pacchi, intento nelle operazioni di carico o scarico dai magazzini dei negozi; di un autobus bloccato a causa di

un'avaria; o di una macchina che, dopo aver preso fuoco, è stata abbandonata dal proprietario in mezzo alla via. In tutti questi casi, per l'incidente stradale non dipeso da tua colpa vorresti che qualcuno ti risarcisse. Così ti rivolgi al tuo assicuratore, ma questi si rifiuta di avviare la pratica per l'indennizzo: a suo modo di vedere le cose, la polizza copre solo gli incidenti derivati dalla circolazione dell'auto e, invece, nel caso tuo, lo scontro è avvenuto con un veicolo fermo. Chi ha ragione? **Quando copre l'assicurazione dell'auto?**

Se hai un dubbio o un problema con la tua **assicurazione auto**, la prima cosa che probabilmente farai per risolverlo sarà cercare la risposta su internet o telefonare al tuo assicuratore. Solo i più fiscali e puntigliosi andranno a leggere il contratto che, tuttavia, non è sempre agevole da comprendere, complice una terminologia tecnica e molto generica. In verità, per stabilire senza incertezze **quando copre l'assicurazione auto** bisogna rifarsi alla legge e alle sentenze della giurisprudenza. Da ultimo la Cassazione, con un provvedimento di qualche giorno fa **[1]** ha fornito importanti chiarimenti.

Cosa dice la legge sugli incidenti stradali

Partiamo dal codice civile **[2]**: il conducente del veicolo deve risarcire il danno prodotto dalla circolazione del veicolo. Si noti che la norma si riferisce al conducente, sebbene anche il proprietario sia coobbligato **[3]**. Per fortuna c'è la legge sull'**assicurazione auto obbligatoria** che fa sì che nessuno dei due debba pagare un solo euro. In questo modo il danneggiato viene risarcito direttamente dalla propria compagnia per qualsiasi conseguenza, sia al mezzo che alla persona, derivata dallo scontro.

Il problema non è tanto individuare chi debba pagare, ma "quando". La norma parla di "danno prodotto dalla circolazione del veicolo". È dunque sul concetto di **circolazione** che dobbiamo soffermarci per capire **quando copre l'assicurazione auto** e quando, invece, è il proprietario a dover risarcire i danni prodotti a terzi.

Cosa si considera con la parola

“circolazione”

Contrariamente al senso comune che si dà al concetto di “circolazione”, legato a un movimento fisico, nel significato invece abbracciato dalla giurisprudenza vi è qualsiasi situazione collegata al mezzo, se usato nella sua naturale funzione. Quindi, rientrano nel concetto di circolazione anche le ipotesi in cui il mezzo è parcheggiato sulla pubblica via, è bloccato per una avaria, è intento nelle normali operazioni di carico o scarico. Come spiegato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2015 [4], la circolazione comprende anche i «momenti di quiete del veicolo, in quanto costituenti un'utilizzazione della strada al pari del transito».

Se questo è il confine da dare alla parola “circolazione”, vien da sé che tutti i casi che abbiamo rappresentato in via esemplificativa all'inizio di questo articolo sono **coperti dall'assicurazione**. Per cui, ad esempio:

- se ti scontri con un camion merci che scarica in un magazzino o con un veicolo montacarichi proprio mentre sta eseguendo un trasferimento, vieni risarcito;
- se ti scontri con un camion della spazzatura che sta caricando e scaricando i cassonetti ai fini delle operazioni di nettezza urbana vieni risarcito;
- se fai un incidente con un pullman bloccato ai margini della strada perché in avaria sei indennizzato;
- se urti contro una macchina, posizionata a ridosso di una curva perché inutilizzabile a seguito di un incendio puoi ugualmente ottenere il risarcimento.

Ovviamente si tratta solo di alcune delle tante ipotesi in cui l'assicurazione auto copre per l'incidente avendo la giurisprudenza, come detto, abbracciato una nozione ampia del concetto di “circolazione”. In esso – dice la Cassazione – è compresa anche la **posizione di arresto del veicolo**, che a sua volta riguarda sia l'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia le operazioni propedeutiche alla sua partenza o connesse alla fermata, sia ancora le attività cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade (appunto il caso del montacarichi per i traslochi).

Ne consegue che per l'operatività della garanzia per l'assicurazione r.c. auto è sufficiente che **il veicolo si trovi sulla strada** di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, risultando indifferente l'uso concreto che di esso se ne possa fare,

purché ovviamente rientri nelle “caratteristiche” di veicolo.

Cosa si considera con la parola “veicolo”

Dobbiamo in ultimo comprendere cosa includere nel concetto di “**veicolo**”. Si deve trattare di un mezzo dotato di motore, anche se, al momento non funzionante.

Non si considerano veicoli quei mezzi che siano ormai impossibilitati alla locomozione perché privi di ruote o per essere ridotti ad un rottame o per essere stabilmente fissati ad un basamento; in questi casi non copre l’assicurazione per incidenti.

Invece rientra nel concetto di veicolo – e pertanto opera la garanzia della rc auto – il caso del mezzo che abbia subito una **avaria grave**, anche a causa di un incendio.

Ciò perché tale mezzo è ancora suscettibile di essere usato con l’ordinaria diligenza dovuta come veicolo. Solo la “stabile impossibilità di muoversi” rende un veicolo un relitto.

Note

[1] Cass. sent. n. 14745/18 del 7.06.2018. **[2]** [Art. 2054 cod. civ.](#) **[3]** [Art. 2051 cod. civ.](#) **[4]** Cass. S.U. sent. n. 8620/2015.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 marzo - 7 giugno 2018, n.

14745 Presidente Spirito – Relatore Porreca Fatti di causa R.D. conveniva in giudizio Lloyd Italico s.p.a., ora Generali s.p.a., la proprietaria di un autocarro Sud Leasing s.p.a., divenuta successivamente BNP Paribas Lease Group s.p.a., e l’utilizzatrice del mezzo a titolo di locazione finanziaria, ritenuta la (...) s.r.l., ora Fallimento (omissis) s.r.l., ma poi risultata essere la (...) s.c.r.l., successivamente posta in liquidazione, esponendo che era stato coinvolto in un incidente occorso mentre era alla guida di un ciclomotore e aveva impattato violentemente il mezzo pesante, addetto alla raccolta dei rifiuti, precedentemente danneggiato da un incendio, che occupava la strada. Premesso di aver subito gravissime lesioni, chiedeva il ristoro dei conseguenti danni, dapprima ex art. 2051, cod. civ., poi, precisando tempestivamente la domanda, anche ex art. 2054, cod. civ. Si costituiva in giudizio, per quanto ancora qui rileva, la società di assicurazione

controdeducendo che il fatto non poteva ritenersi soggetto alla disciplina della circolazione stradale, poiché non più un veicolo ma una mera carcassa, cui era infatti seguita la sua demolizione, fermo che il sinistro doveva comunque essere addebitato alla sola responsabilità del conducente il ciclomotore poiché sussistevano condizioni di sufficiente visibilità per evitare l'impatto. Il tribunale rigettava la domanda, accogliendo la prospettiva della società assicuratrice. La corte di appello, pronunciando sul gravame di R. , lo accoglieva parzialmente ritenendo che il mezzo, fermo sulla strada perché incendiatosi alcune ore prima, non poteva essere considerato al pari di un rifiuto abbandonato. Stabiliva un concorso di colpa al 30 per cento a carico dell'originario attore e liquidava di conseguenza il relativo danno alla persona. Avverso questa decisione ricorrono Generali s.p.a., formulando due motivi e depositando memoria. Resiste con controricorso R.D. . Ha formulato conclusioni scritte il pubblico ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, cod. civ., e 1, 18, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, poiché la corte di appello avrebbe errato nell'affermare l'applicabilità della disciplina concernente la circolazione stradale, compresa quindi quella inerente all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, atteso che il mezzo, al momento dell'incidente, circa 12 ore dopo l'incendio, era un relitto, per effetto della conseguente distruzione completa del cabinato, l'intero impianto idraulico elettrico, e molte parti connesse, tanto da essere successivamente demolito. Non aveva più, pertanto, caratteristiche che lo rendessero un veicolo ancora soggetto alla disciplina sulla r.c.a. e di cui all'art. 2054, cod. civ.. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per insanabile contraddittorietà della sentenza impugnata, atteso che, per un verso, aveva affermato che il mezzo non poteva essere facilmente avvistato, inferendone l'addebitabile pericolosità; per altro verso aveva concluso, imputando il concorso di colpa nella misura del 30 per cento a carico del R. , nel senso che l'automezzo era avvistabile e che quindi con una manovra di emergenza, anche tentata "in extremis", il violento scontro avrebbe potuto essere scongiurato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come desumibile da quanto appena riassunto, la censura è incentrata sulla possibilità di ritenere applicabile o meno, nella fattispecie qui in scrutinio, la disciplina civilistica sulla responsabilità da circolazione stradale e quella, speciale e correlata, sull'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Trattando della sussumibilità o meno della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla norma, si versa in una ipotesi di errore di giudizio e non in un profilo di ricostruzione in fatto riservata al giudice di merito. Come noto, secondo la condivisibile nomofilachia (Cass., Sez. U., 29/04/2015, n. 8620, Cass., 22/11/2017, n. 27759), il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054, cod. civ., include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche

alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia a titolo di r.c.a. è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. È dunque innanzi tutto acquisito, "al di là dell'apparente incongruità lessicale", il concetto di "circolazione statica", comprensiva dei "momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un'utilizzazione della strada al pari del transito" (Cass., Sez. U., n. 8620 del 2015, punto 3.1.). Quanto al concetto di veicolo (punto 3.4. dell'arresto a Sezioni Unite), deve innanzi tutto trattarsi un mezzo "dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante". Inoltre, "solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come può essere un veicolo ormai privo di ruote e ridotto a un rottame ovvero anche una macchina operatrice che sia fissata su un basamento) non assurgono - o non assurgono più - al concetto di "veicolo", con conseguente inoperatività della garanzia diretta del terzo danneggiato". Quanto sopra spiega chiaramente perché il fatto che il mezzo abbia subito un'avaria grave quale un incendio, che può essere determinato anche da uno scontro tra veicoli ponendoli nell'impossibilità di muoversi, non implica, dopo tale accadimento, che si possa ritenere il veicolo non più tale, esentando illogicamente l'utilizzatore, ove ancora nelle condizioni di farlo, dal rispetto dei canoni di diligenza e perizia propri della disciplina sulla circolazione stradale. Come osservano le Sezioni Unite, perché si possa escludere si tratti di veicolo, si deve trattare di un mezzo che sia "stabilmente" nell'impossibilità di spostarsi: il riferimento a mezzi che "non assurgono più al concetto di veicolo" segnala la rilevanza della destinazione oggettiva acquisita definitivamente alla cosa. Non a caso si fa l'esempio di veicoli fissati su basamento, ovvero privi di ruote e riconoscibili come rottami in senso proprio, quindi non nel senso della mera anche se grave avaria occorsa, che infatti le Sezioni unite escludono, sul piano logico, di per sé essere fattore che sottrae i legittimati alle responsabilità della disciplina di settore; ma nel senso di non essere più strutturalmente - e dunque non solo concretamente e per le condizioni sopraggiunte in un dato momento - suscettibili di uso come veicoli. Questa cornice concettuale rende evidente perché il fatto che poi il veicolo sia successivamente stato demolito, per ragioni che possono infatti essere anche economiche, non può avere significato dirimente ed escludente. Mentre assume significato dirimente, e inclusivo, la circostanza che si tratti di un mezzo anche con rilevanti danni che ne abbiano interrotto e quindi impedito in un dato momento l'ulteriore circolazione, a seguito dell'avaria per quanto grave e richiedente massicci interventi per l'eventuale ripristino. Questo risulta il senso della "stabile impossibilità di

muoversi" richiamata dalla suddetta nomofilachia, che pertanto non può sottendere un mutevole vaglio meramente quantitativo in ordine ai danni in ipotesi subiti dal mezzo, bensì una ricognizione qualitativa e complessiva della persistente natura riferibile allo stesso. Il fatto, accertato in sede di merito, che il mezzo, dopo 12 ore da un incidente subito mentre appunto circolava, si trovasse ancora al centro della carreggiata, non fa che confermare la natura di veicolo, sia pure non più funzionante. Fattispecie opposta a quella del relitto, in quanto tale non più e definitivamente estraneo alla circolazione. 2.1. Il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Alla fattispecie è applicabile la nuova previsione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, introdotta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che dev'essere interpretata come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché in cassazione è denunciabile - con ipotesi che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. dando luogo a nullità della sentenza - solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente"; nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonché nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile"; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940). Parte ricorrente, in questo quadro, ritiene sussistere la descritta contraddizione irresolubile. Il rilievo per un verso non può avere pregio, per l'altro finisce per richiedere un'inammissibile rilettura istruttoria. Infatti, la corte territoriale ha inteso anche letteralmente dire che per un verso il mezzo non era "facilmente" avvistabile, fondando la colpa di chi non ne aveva neppure segnalato la presenza; per altro verso il mezzo poteva essere avvistato in modo da permettere, guidando con le imposte regole di prudenza e attenzione, un doveroso quanto estremo tentativo di scongiurare o limitare l'impatto. In ciò non solo non vi è alcuna contraddizione logica, ma si sintetizza la coerenza con il riparto proprio del ritenuto concorso di colpa. 3. Spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte intimata controricorrente, liquidate in Euro 10.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese

forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.